

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 113

presentata dal Consigliere regionale
CORRIAS

il 26 giugno 2025

Integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'articolo 9-bis della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, prevede che la sovvenzione annuale messa a disposizione dal Consiglio regionale per la copertura dei costi relativi al personale del gruppo misto sia destinata a ciascun consigliere componente del gruppo medesimo. Tale disciplina, derogatoria rispetto alle previsioni generali che destinano al gruppo la sopracitata sovvenzione per il personale che, infatti, è posto alle dirette dipendenze del Presidente e responsabile delle relative spese, trova giustificazione nelle peculiarità tradizionalmente riconosciute al gruppo misto, soprattutto in ragione della eterogeneità dei suoi componenti. Da ciò discende l'attuale riconoscimento al componente del gruppo misto del potere di esercitare, in ordine a ciascuna unità di personale di cui ha fatto richiesta, le funzioni previste ordinariamente in capo al Presidente di gruppo.

A ulteriore tutela della particolare natura che caratterizza il gruppo misto, la presente proposta di modifica introduce la facoltà di estendere ad esso la disciplina generale prevista per gli altri gruppi laddove le circostanze lo richiedano per favorire una gestione più efficiente del proprio personale nel pieno rispetto dell'autonomia politica e organizzativa del gruppo misto medesimo. Nel riconoscere, infatti, ai suoi componenti, la possibilità di introdurre una gestione comune e unitaria del personale con una delega formale al Presidente del gruppo misto, l'integrazione proposta alla legge n. 2 del 2014, attribuisce al gruppo misto ogni valutazione di opportunità in ordine al modello organizzativo da adottare in merito.

L'articolo 1 prevede che, nel caso di consenso unanime, i componenti del gruppo misto possano delegare il Presidente all'esercizio delle funzioni che l'articolo 9 prevede in capo ai Presidenti di tutti gli altri gruppi consiliari in relazione al personale di supporto al gruppo.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Integrazione all'articolo 9-bis della legge regionale n. 2 del 2014, in materia di personale alle dipendenze del gruppo misto

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9-bis della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Non si applicano i commi 1 e 2 se i componenti del gruppo misto delegano all'unanimità il Presidente del gruppo allo svolgimento delle funzioni previste nell'articolo 9.".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)